



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 12 OTTOBRE 2009

Tremonti-ter, sufficiente la consegna al contribuente

L'agevolazione Tremonti ter, la possibilità di dedurre il 50% del costo di acquisto dei macchinari nuovi, si applica per un arco di tempo molto limitato, che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Ad essere detassati sono solo i macchinari elencati nella tabella Ateco 28. Sull'ambito di applicazione della normativa, contenuta nel decreto legge 78/09, non sono ancora stati diramati i chiarimenti ufficiali. Una questione che ha sollevato allarme riguarda la necessità o meno che i beni oggetto di investimento non solo siano consegnati entro il 30 giugno 2010, ma che entrino anche in funzione entro tale data. Su questo aspetto, tuttavia, i chiarimenti del passato vengono in aiuto. In particolare, risulta emblematico un passaggio della circolare n. 207/E/2000. Con l'introduzione della norma antielusiva, che di fatto revoca il bonus in caso di cessione del bene, a rilevare è solo il momento in cui è fatto l'investimento, che si determina con i normali criteri di competenza: consegna, spedizione, stato avanzamento lavori. Solo ai fini della deducibilità della quota di ammortamento, è necessaria anche l'entrata in funzione del bene nel corso del periodo di imposta. Nella pratica è sufficiente ricevere i beni dai fornitori.

P. Ceppellini - R. Lugano, "Tremonti ter con tempi stretti" , Pag. 25

Cassazione, sulle pertinenze vale la destinazione di fatto

Vale anche per i tributi erariali il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 19638/2009. E sul trattamento delle aree edificabili che sono destinate, di fatto, a pertinenze dei fabbricati, anche l'agenzia delle Entrate si deve allineare alla pronuncia della Cassazione. Un'area che è al servizio di un fabbricato non è soggetta al pagamento dell'Ici, i contribuenti, però, sono tenuti a dichiarare al comune l'uso dell'area come pertinenza. Per la Cassazione che fonda la qualificazione di pertinenza sul criterio fattuale, quello che conta è la destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra cosa e non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali la distinta iscrizione catastale dell'area rispetto al fabbricato. L'agenzia delle Entrate, invece non riconosce le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il cui atto di trasferimento sconta il pagamento della prima casa, il cui atto di trasferimento sconta il pagamento dell'Iva o dell'imposta di registro, alle aree che siano autonomamente censite al catasto terreni, anche se di pertinenza. Con la pronuncia 19638, la Suprema Corte ha confermato la validità del principio della destinazione di fatto di un'area come pertinenza, ma ha posto a carico del contribuente l'onere di dichiarare al fisco l'utilizzo dell'immobile.

Sergio Trovato, Il Sole 24 Ore, "Sulle pertinenze fisco in contrasto con la Cassazione" , Pag. 26

Esenzione dalla segnalazione per reati richiamati dalla legge

Con una nota in corso di preparazione il ministero dell'economia dovrebbe chiarire alcuni particolari contenuti ripresi anche dalla circolare dell'Agenzia dell'entrate, sull'operatività connessa con lo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio. In estrema sintesi, dal provvedimento in oggetto dovrebbe emergere tra l'altro che, la segnalazione di operazione sospetta non va fatta per i reati coperti dallo scudo fiscale. In tali casi (ad esempio: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; omessa dichiarazione; falsità materiale commessa dal privato; uso di atto falso; false comunicazioni sociali) scatta una causa di non punibilità e le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto. Tuttavia ciò che è importante sottolineare è che la normativa antiriciclaggio è in vigore e che per lo scudo fiscale trovano applicazione tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo n. 231/07 in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Cristina Bartelli, Italia Oggi, "Antiriciclaggio con scudo ad hoc", Pag. 27

RASSEGNA FISCALE 11.10.2009

No alla regolarizzazione con la Svizzera

Con la pubblicazione della circolare n. 43/E sullo scudo fiscale trovano conferma molte indiscrezioni della vigilia e viene reso più chiaro l'ambito di applicazione dello scudo fiscale varato prima dell'estate con il decreto legge 78 e modificato in Parlamento. Nessuna regolarizzazione con la Svizzera, ma obbligo di rimpatrio per le attività detenute nella Confederazione, per effetto della white list ristretta che include solo 36 paesi. Scudo aperto anche sulle società di capitali se aderisce il socio che dell'ente è dominus (titolare del pacchetto di maggioranza o amministratore), come conseguenza dell'inutilizzabilità a sfavore del contribuente della sanatoria. Sanabilità anche per le Cfc con copertura per la persona fisica che ne detiene il controllo. Apertura per trust e soggetti interposti.

M. Bellinazzo - A. Criscione, Il Sole 24 Ore, "Per lo scudo fiscale aumentano le garanzie", Pag. 5

Scudo, arrivano i chiarimenti

Queste le principali precisazioni contenute nella circolare delle Entrate sulle regole da seguire per il rientro dei capitali in Italia. **Obblighi degli intermediari.** Non devono essere comunicati al Fisco dati e notizie sui conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Resta l'obbligo della segnalazione antiriciclaggio solo quando c'è il sospetto che le attività scudate siano frutto di reati diversi da quelli coperti dalla sanatoria. **Rimpatrio giuridico e immobili.** Il rimpatrio giuridico è ammesso anche se si stipula un contratto di amministrazione di beni per conto terzi con una fiduciaria italiana. Il bene va consegnato alla fiduciaria. Gli immobili possono essere conferiti a una società con sede nello Stato in cui si trovano, rimpatriando le partecipazioni nella conferitaria. Questo rimpatrio va effettuato dal proprietario e la società deve avere solo quel bene. **La protezione dello scudo.** Lo scudo non può diventare elemento utilizzabile contro il contribuente, con esclusione però dei procedimenti in corso al 4 ottobre 2009. Lo scudo del socio non vale per evitare gli accertamenti della società. **Copertura da accertamenti.** La copertura da accertamenti riguarda anche tributi diversi dalle imposte sui redditi e quelli di tipo sintetico, nell'ipotesi di contestazione di un maggior reddito anche astrattamente riferibile alle attività emerse.

M. Bellinazzo - A. Criscione, Il Sole 24 Ore, "I principali chiarimenti", Pag. 5

Società con l'ombrello dello scudo

Dopo la circolare 43/E, ufficializzata ieri dall'agenzia delle Entrate, per lo scudo fiscale le coperture e le garanzie diventano ampie. La circolare stabilisce che nel caso di emersione effettuata dal dominus di una società di capitali, la dichiarazione riservata presentata da quest'ultimo non può determinare l'avvio di una verifica nei confronti della società o, comunque, non può essere utilizzata nell'ambito di un controllo fiscale nei confronti dell'ente collettivo. La dichiarazione riservata infatti non può essere usata a sfavore del contribuente. L'emersione consente di evitare la nuova presunzione in base alla quale investimenti e attività finanziarie detenuti in un Paese a fiscalità privilegiata si considerano frutto di evasione. La circolare conferma che l'inibizione agli accertamenti, per i contribuenti che utilizzano lo scudo, riguarda, fino al periodo d'imposta 2008, le rettifiche relative a imponibili in qualche modo riferibili alle attività emerse.

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "Un ombrello per le società", Pag. 7

Frodi carosello, pochi spazi all'autodifesa

Non risulta essere semplice la difesa per l'operatore commerciale che acquista merce da un soggetto che, dopo qualche anno, si scopre essere dedito alle frodi cosiddette carosello. Si verifica spesso, infatti, che l'operatore nazionale che acquista merce dall'altra impresa (la quale, poi, non verserà l'Iva, non presenterà dichiarazioni e cesserà l'attività in un breve arco temporale) non sia a conoscenza dell'attività delittuosa che si sta effettuando. Nel momento in cui la GdF scopre che questo fornitore ha violato la normativa Iva e magari ha cessato l'attività, il rischio è che, a cascata. Le contestazioni sulle finte operazioni siano fatte all'intera filiera. Di norma, l'agenzia delle Entrate che riceve segnalazioni della GdF, non effettua un vaglio un vaglio critico degli atti, limitandosi a riportare nell'avviso di accertamento quanto contestato dalle Fiamme gialle. E ciò, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia in grado di dimostrare la sua perfetta buona fede e la totale mancanza di violazioni alla normativa fiscale. In questi casi l'unica arma di difesa del contribuente è il contenzioso. La Cassazione è infatti solita confermare l'operato del fisco non per la correttezza dell'attività svolta ma per un ribaltamento dell'onere della prova in capo al contribuente sull'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. Tuttavia, non si comprende bene in cosa debba consistere la prova.

F. Falcone - A. Iorio, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Chi cade nel tranello per caso ha pochi spazi di autodifesa", Pag. 1

Conferire l'immobile e rimpatriare le quote o azioni

Una delle fattispecie più frequenti di applicazione dello scudo fiscale è la regolarizzazione degli immobili, essendo, per queste attività non finanziarie, esclusa la possibilità del rimpatrio. La regolarizzazione è, però, permessa solo per le attività, finanziarie e non, detenute negli stati cosiddetti collaborativi che il fisco ha individuato in: stati dell'Unione europea, Norvegia, Islanda e altri paesi extra Ue che garantiscono uno scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. La regolarizzazione non è consentita per gli immobili situati in paesi non collaborativi. Pertanto, la volontà di sanare la situazione di un immobile situato in Svizzera (paese non collaborativi) impone di sondare vie alternative: alienare il bene e procedere poi allo scudo del denaro ricavato dalla vendita o conferire l'immobile in una società estera così da rimpatriare le quote o azioni della società, avendo l'avvertenza che il socio che effettua il rimpatrio della partecipazioni sia lo stesso proprietario dell'immobile e che il patrimonio della società sia composto esclusivamente dal predetto immobile. Quest'ultima alternativa deve essere attentamente valutata per la sua potenziale onerosità derivante dall'emersione, a seguito del conferimento dell'immobile, non solo di plusvalenze imponibili ma anche di eventuale imposizione indiretta sui conferimenti prevista nel paese ove è situato l'immobile.

Luca Miele, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Lo Stato estero vincola l'immobile", Pag. 3

Con la regolarizzazione addio all'anonimato

Alla dichiarazione riservata presentata all'intermediario italiano, i soggetti che procedono alla regolarizzazione di attività finanziarie detenute all'estero, devono allegare una certificazione o documentazione rilasciata dall'intermediario estero. La certificazione deve attestare come tali attività siano depositate o costituite presso tale soggetto e che, quindi, sono effettivamente detenute oltre confine. Per la regolarizzazione di conti correnti è sufficiente allegare l'estratto conto bancario. La regolarizzazione comporta la perdita dell'anonimato poiché l'intermediario residente è tenuto non solo a effettuare le rilevazioni e registrazioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del Dl 167/90, ma anche alla comunicazione all'amministrazione finanziaria stabilita dal comma 3 dello stesso articolo 1, non prevista per il rimpatrio. Altro svantaggio di questa procedura consiste nell'impossibilità di richiedere all'intermediario la tassazione dei cosiddetti redditi intermedi, mediante il metodo analitico o quello forfetario.

Valentina Russo, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Si dice subito addio all'anonimato", Pag. 3

Mancata emissione dello scontrino, sì alla chiusura

La Suprema corte di cassazione, con la sentenza 11 settembre 2009, n. 19626, ha stabilito che, la definizione in via breve delle sanzioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale non blocca la chiusura del locale. La sentenza prende le mosse dal disposto di cui all'art. 12 del dlgs 471/1997, che stabilisce, che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in diversi giorni, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese. Si precisa inoltre che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo; se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Ed infine la sospensione in questione è disposta dall'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

Massimiliano Tasini, Italia Oggi, "Se non c'è lo scontrino si chiude", Pag. 22